



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI SUI
TRIBUTI LOCALI IN RELAZIONE A LAVORI DI
PUBBLICA UTILITA'**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 153 DEL
21/10/1996**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI
IN RELAZIONE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 153 DEL 21.10.1996

I N D I C E

<u>ART. 1</u>	OGGETTO
<u>ART. 2</u>	ZONA PRECLUSA E DATA INIZIO E FINE LAVORI
<u>ART. 3</u>	AGEVOLAZIONI
<u>ART. 4</u>	SOGGETTI
<u>ART. 5</u>	SGRAVIO E RIMBORSO

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le agevolazioni sui tributi locali previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 28.12.1995, n. 549.

ART. 2 ZONA PRECLUSA E DATA INIZIO E FINE LAVORI

La competente ripartizione dell'ufficio tecnico LL.PP invierà al settore commercio la deliberazione esecutiva concernente i lavori che comportano la chiusura al traffico di aree pubbliche destinate alla circolazione, precisando in una piantina le zone precluse al traffico veicolare o pedonale e/o le zone interessate da detti lavori, e comunicherà la data di inizio e di fine lavori certificata dal direttore dei lavori.

Nel caso in cui i lavori si eseguano per lotti, la data di inizio e di fine lavori è quella relativa ai singoli lotti.

Il settore commercio invierà la deliberazione e la piantina alla divisione tributi con la delimitazione dell'area entro la quale la chiusura al traffico ostacola in misura sensibile l'attività degli esercizi commerciali ed artigianali, indicando quelli direttamente o indirettamente interessati.

ART. 3 AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 28.12.1995, n. 549, saranno accordate dalla Giunta Comunale con le sottoriportate modalità.

Nel caso che l'esecuzione dei lavori impedisca l'utilizzazione di aree pubbliche date in concessione sarà accordata al concessionario l'esenzione totale della TOSAP e della TARSU (*leggasi TIA dal 2003*), nonchè del canone concessorio afferente l'area stessa, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di durata dell'impedimento.

L'esenzione o la riduzione viene sospesa nel caso in cui i vigili urbani contestino con verbale, da trasmettere alla divisione tributi, che le aree in questione sono state ugualmente occupate.

Nel caso che la chiusura al traffico impedisca totalmente l'esercizio dell'attività, sarà accordata l'esenzione totale della TOSAP, del canone concessorio, della TARSU (*leggasi TIA dal 2003*), dell'ICIAP (*soppressa dal 1998*) e dell'imposta di pubblicità, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di chiusura dell'esercizio, come certificata dall'ufficio commercio.

Nel caso che la chiusura al traffico ostacoli l'attività in misura sensibile, le agevolazioni saranno accordate in base alla durata dei lavori, come segue:

- a) durata per l'intero anno solare:
 - ICIAP (*soppressa dal 1998*): riduzione 50% dell'imposta totale dovuta;
 - TARSU (*leggasi TIA dal 2003*): riduzione 50% della tassa totale dovuta riferita al locale;
 - PUBBLICITA' esposta presso la sede interessata dai lavori: esenzione totale.

b) durata inferiore all'anno, ma superiore ai sei mesi:

ICIAP (*soppressa dal 1998*), TARSU (*leggasi TIA dal 2003*) E PUBBLICITA'

- riduzione del 25% per il primo mese successivo;
- riduzione del 30% se la durata dei lavori è di 8 mesi;
- riduzione del 35% se la durata dei lavori è di 9 mesi;
- riduzione del 40% se la durata dei lavori è di 10 mesi;
- riduzione del 45% se la durata dei lavori è di 11 mesi,

anche qualora lo svolgimento dei lavori sia inferiore a sei mesi per uno o più anni.

La presente disposizione non produce effetti in ordine al canone concessorio.

ART. 4 SOGGETTI

Per ottenere le agevolazioni, l'interessato deve presentare, entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori, al settore tributi, direttamente o tramite le associazioni di categoria, domanda in carta semplice, con l'indicazione dei dati identificativi della ditta, del codice fiscale, della partita iva e dell'attività svolta nella zona interessata dai lavori.

ART. 5 SGRAVIO E RIMBORSO

Lo sgravio o il rimborso della tassa/imposta versata e non dovuta per le riduzioni indicate nel presente regolamento sarà predisposto dalla divisione tributi.